



Comune di Montebello della Battaglia

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE VERBALE DI DELIBERAZIONE N.4

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.) APPROVAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE IMU E COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Mariani Andrea - Presidente	Si
2. Dellavecchia Laura - Vice Sindaco	Si
3. Gandini Gabriele - Consigliere	Si
4. Molinari Fiorenza - Consigliere	Si
5. Sirianni Cesare Giovanni - Consigliere	Si
6. Girometta Luca - Consigliere	Si
7. Moroni Gabriella - Consigliere	Si
8. Bello Fabiana - Consigliere	Si
9. Sperati Edmondo - Consigliere	Si
10. Beccu Gianluca - Consigliere	Si
11. Bruni Guglielmo - Consigliere	Si
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Bellomo Salvatrice** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. **Mariani Andrea** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.) APPROVAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE IMU E COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639 Legge 147/2013 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che occorre procedere alla determinazione delle aliquote applicabili nel 2016 per le componenti IMU e TASI;

RICHIAMATO quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 Legge 296/2006, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2016 al 30 aprile 2016;

RITENUTO opportuno effettuare contestualmente la determinazione delle aliquote di tali due componenti in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 della Legge 147/2013, in base alla quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali ad eccezione delle tariffe Tari;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 10 della Legge 208/2015 che di fatto elimina la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, stabilendo al contempo la riduzione del 50% della base imponibile per tale fattispecie in presenza dei seguenti requisiti:

- Registrazione del contratto di comodato
- Il comodante deve risiedere nel medesimo Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato
- Il comodante non deve possedere altri immobili ad eccezione della propria abitazione principale non classificata nella categoria catastale A/1, A/8, A/9.

CONSIDERATO che il Comune di Montebello della Battaglia, nel rispetto della normativa per tempo vigente, aveva assimilato ai fini IMU l'immobile concesso in comodato gratuito (limitatamente al primo uso gratuito e per la parte di rendita fino ad € 500,00) all'abitazione principale con conseguente applicazione della medesima disciplina ed aliquota;

DATO ATTO che occorre pertanto procedere alla determinazione, ai fini IMU, di apposita aliquota per tale fattispecie impositiva, alla quale, fino all'anno 2015, veniva riservato il medesimo trattamento previsto per l'abitazione principale;

RITENUTO, in considerazione della volontà dell'ente di continuare a garantire per la componente IMU un trattamento agevolato per tale fattispecie impositiva, procedere alla determinazione dell'aliquota nella misura del 4,6 per mille;

RITENUTO di confermare, per l'anno 2016, le aliquote IMU deliberate per l'anno 2015 e di introdurre l'aliquota per la fattispecie dell'uso gratuito non più assimilabile all'abitazione principale come riepilogate nel seguente prospetto:

IMU	aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9) aliquota di base	4,00 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	4,60 per mille con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Fabbricati di categoria catastale D	8,60 per mille
Per le restanti categorie soggette all'imposta - Aliquota di base	7,60 per mille

e di determinare per l'anno 2016 la detrazioni per l'unità immobiliare delle categorie A1 – A8 –A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, in euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO che relativamente alla Tasi la Legge 147/2013, come modificata dall'articolo 1, comma 679, della Legge n. 190/2014 e dall'articolo 1, comma 14 della Legge n. 208/2015 prevede i seguenti principi cardine:

- Comma 669: il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Comma 671: la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- Comma 676: l'aliquota di base della TASI è pari all'1 (UNO) per mille.
- Comma 677: il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle

- aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- Comma 678: per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
 - Comma 681: nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune, compresa tra il 10 ed il 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune per l'anno 2015. Qualora l'ente non abbia provveduto per l'anno 2015 alla definizione di tale misura, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;
 - Comma 682: il comune determina l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
 - Comma 683: le aliquote della Tasi devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";

RITENUTO necessario, per espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune con indicazione analitica dei relativi costi come di seguito riportato:

Oggetto	Spesa prevista nel B.P. 2016
Missione 01 – “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 05 – “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”	€. 47.403,00
Missione 09 –“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” Programma 02 - “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Programma 04 – “Servizio idrico integrato	€. 40.890,00 €. 3.224,00
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità. Programma 05 -“Viabilità e infrastrutture stradali”	€. 163.883,00
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 03 – “interventi per gli anziani” Programma 04 – “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Programma 05 – “Interventi per famiglie” Programma 07 - “Programmazione e governo delle rette dei servizi	€. 971,00 €. 1,00 €. 8.500,00 €. 7.152,00

socio sanitari e sociali" Programma 08 – “Cooperazione ed associativismo”	€. 4.001,00
Missione 50 – Debito pubblico	€. 3.254,00

RITENUTO di confermare, per l'anno 2016, le aliquote Tasi deliberate per l'anno 2015 e di introdurre l'aliquota per l'abitazione e relative pertinenze concessa in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune principale come riepilogate nel seguente prospetto:

TASI	aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale.	Esclusi dalla Tasi
Aliquota per abitazione principale solo categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.	1,50 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune.	1,50 per mille con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Immobili strumentali all'attività agricola.	1,00 per mille
Per le restanti categorie soggette all'imposta.	1,50 per mille

RITENUTO inoltre di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 della Legge 147/2013, e per espresso rinvio adottato in sede regolamentare che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di tributo dovuta dall'occupante sia pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO la determinazione delle aliquote nella misura stabilita, tenuto conto della perdita di gettito derivante dalle modifiche introdotte dalla Legge 208/2018, consente di ottenere un gettito stimato di € 145.000,00 raggiungendo in questo modo un tasso di copertura dei servizi indivisibili del 51,91%;

DATO ATTO che in applicazione al comma 677 della legge 147/2013 la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013 fissata al 6 per mille per l'abitazione principale, al 10,6 per mille per gli altri fabbricati e al 2 per mille per i fabbricati rurali strumentali come risulta dalla seguente tabella:

TIPOLOGIA	IMU		TASI		TOTALE ALIQUOTA TASI + IMU
	ALIQUOTE	DETRAZIONI	ALIQUOTE	DETRAZIONI	
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU		Esclusi dalla TASI		0,00

Abitazione principale categorie A/1 - A8 - A9 e relative pertinenze	4,00 X MILLE	€ 200,00	1,50 X MILLE	€ 0,00	5,50 X MILLE
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	4,60X MILLE con riduzione del 50 per cento della base imponibile	€ 0,00	1,50X MILLE con riduzione del 50 per cento della base imponibile	€ 0,00	6,10 X MILLE
Fabbricati produttivi Categoria D	8,60 X MILLE	€ 0,00	1,50 X MILLE	€ 0,00	10,10 X MILLE
Fabbricati rurali strumentali	ESENTE	€ 0,00	1,00 X MILLE	€ 0,00	1,00 X MILLE
Immobili merce	ESENTE	€ 0,00	1,50 X MILLE	€ 0,00	1,50 X MILLE
Altri fabbricati	7,60 X MILLE	€ 0,00	1,50 X MILLE	€ 0,00	9,10 X MILLE
Aree edificabili	7,60 X MILLE	€ 0,00	1,50 X MILLE	€ 0,00	9,10 X MILLE
Terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti.	ESENTE	€ 0,00	ESENTE	€ 0,00	0,00
Per le restanti categorie soggette all'imposta.	7,60 X MILLE	€ 0,00	1,50 X MILLE	€ 0,00	9,10 X MILLE

RICHIAMATE le disposizioni dell'articolo 13, commi 13 bis e 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011 in ordine alla modalità e i termini per la trasmissione delle deliberazioni tariffarie e regolamentari relative alle entrate tributarie degli enti locali ai fini della loro efficacia;

UDITA l'illustrazione della proposta da parte del Sindaco;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali come di seguito riassunto:

Il consigliere Guglielmo Bruni rende la propria dichiarazione di voto dando lettura del relativo testo che successivamente consegna al Segretario Comunale per essere allegato al verbale;

VISTO l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

VISTA la attestazione resa dal Responsabile del Servizio 2° - Economico, Finanziario - in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Con l'esito della seguente votazione espressa per alzata di mano: 10 favorevoli, 1 contrario (Bruni Guglielmo), zero astenuti:

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate ed approvate:

1. Di determinare per l'anno 2016 le seguenti aliquote IMU:

IMU	aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9) aliquota di base	4,00 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	4,60 per mille con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Fabbricati di categoria catastale D	8,60 per mille
Per le restanti categorie soggette all'imposta - Aliquota di base	7,60 per mille

2. Di determinare per l'anno 2016 la detrazioni per l'unità immobiliare delle categorie A1 – A8 –A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, in euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. Di individuare i seguenti servizi indivisibili coperti dalla tasi:

Oggetto	Spesa prevista nel B.P. 2016
Missione 01 – “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 05 – “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”	€. 47.403,00
Missione 09 –“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” Programma 02 - “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Programma 04 – “Servizio idrico integrato	€. 40.890,00 €. 3.224,00
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità. Programma 05 -“Viabilità e infrastrutture stradali”	€. 163.883,00
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 03 – “interventi per gli anziani” Programma 04 – “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Programma 05 – “Interventi per famiglie” Programma 07 - “Programmazione e governo delle rette dei servizi socio sanitari e sociali” Programma 08 – “Cooperazione ed associativismo”	€. 971,00 €. 1,00 €. 8.500,00 €. 7.152,00 €. 4.001,00
Missione 50 – Debito pubblico	€. 3.254,00

4. Di determinare per l'anno 2016 le seguenti aliquote TASI:

TASI	aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale.	Esclusi dalla Tasi
Aliquota per abitazione principale solo categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.	1,50 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune.	1,50 per mille con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Immobili strumentali all'attività agricola.	1,00 per mille
Per le restanti categorie soggette all'imposta.	1,50 per mille

5. Di dare atto che tali aliquote consentono di ottenere un gettito stimato di € 145.000,00 che garantisce una copertura dei servizi indivisibili 51,91%:

6. Di dare atto che risulta rispettata la disposizione del comma 677 della Legge 147/2013 in base alla quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013 fissata al 6 per mille per l'abitazione principale, al 10,6 per mille per gli altri fabbricati e al 2 per mille per i fabbricati rurali strumentali come risulta dalla seguente tabella:

TIPOLOGIA	IMU		TASI		TOTALE ALIQUOTA TASI + IMU
	ALIQUOTE	DETRAZIONI	ALIQUOTE	DETRAZIONI	
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU		Esclusi dalla TASI		0,00
Abitazione principale categorie A/1 - A8 - A9 e relative pertinenze	4,00 X MILLE	€ 200,00	1,50 X MILLE	€ 0,00	5,50 X MILLE
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	4,60X MILLE con riduzione del 50 per cento della base imponibile	€ 0,00	1,50X MILLE con riduzione del 50 per cento della base imponibile	€ 0,00	6,10 X MILLE
Fabbricati produttivi Categoria D	8,60 X MILLE	€ 0,00	1,50 X MILLE	€ 0,00	10,10 X MILLE
Fabbricati rurali strumentali	ESENTE	€ 0,00	1,00 X MILLE	€ 0,00	1,00 X MILLE
Immobili merce	ESENTE	€ 0,00	1,50 X MILLE	€ 0,00	1,50 X MILLE

Altri fabbricati	7,60 X MILLE	€ 0,00	1,50 X MILLE	€ 0,00	9,10 X MILLE
Aree edificabili	7,60 X MILLE	€ 0,00	1,50 X MILLE	€ 0,00	9,10 X MILLE
Terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti.	ESENTE	€ 0,00	ESENTE	€ 0,00	0,00
Per le restanti categorie soggette all'imposta.	7,60 X MILLE	€ 0,00	1,50 X MILLE	€ 0,00	9,10 X MILLE

7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 681 della Legge 147/2013, e per espresso rinvio adottato in sede regolamentare che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di tributo dovuta dall'occupante sia pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.
8. Di dare atto che le aliquote IMU e TASI entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2016.
9. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013.

Successivamente:

Con l'esito della seguente votazione espressa per alzata di mano: 10 favorevoli, 1 contrario (Bruni Guglielmo), zero contrari;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Mariani Andrea

Il Segretario Comunale
F.to : Bellomo Salvatrice

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 198 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Montebello della Battaglia, li

13/05/16

Il Segretario Comunale
F.to : Bellomo Salvatrice

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000)

Montebello della Battaglia, li

Il Segretario Comunale
F.to : Bellomo Salvatrice

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 13/05/16



Il Segretario Comunale
Bellomo Salvatrice

[Handwritten signature]